

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti e subemendamenti</i>)	28

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO indi del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono i viceministri del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 8.25.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni IV, V, VII, VIII, IX, X, XII e XIV ed il parere del Comitato per la legislazione.

Fa quindi presente che le Commissioni riunite proseguiranno il proprio lavoro, a partire dall'articolo 4, con l'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi e di tutti quelli presentati dal Movimento Cinque Stelle, da cui nessuna precisazione è giunta in merito alle segnalazioni.

Avverte, infine, che sono pervenuti subemendamenti riferiti agli emendamenti dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S) al riguardo fa presente che il suo gruppo non ha proceduto a segnalazioni ritenendo che da un esame più compiuto delle proposte presentate potrebbero derivare benefici al testo in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Terrosi 4.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Roberta Agostini 4.7 è stato ritirato dai proponenti.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.17 Mucci, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità auspicandone l'approvazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 4.21, sottolineando che esso è finalizzato a creare maggiore coerenza tra il provvedimento e la Convenzione di Istanbul.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 4.21 Bonafede.

Nicola MOLTENI (LNA) esprime, a nome del suo gruppo, contrarietà sulla proposta emendativa presentata dal collega Bonafede, in quanto riferita ad una norma che, a suo avviso, persegue finalità già conseguite grazie al permesso di soggiorno per scopi di giustizia, previsto ai sensi della normativa vigente. Chiede, pertanto, chiarimenti al rappresentante del Governo ritenendo che anche le due proposte emendative presentate dai relatori siano segnate dalla stessa contraddizione.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA precisa che il provvedimento intende integrare la disciplina già prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvedendo a considerare i casi di quelle donne che non procedono a denunciare i propri aggressori. Conseguentemente, conferma il parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori, in quanto promuovono un controllo da parte dei pubblici ministeri.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, chiarisce che il permesso di soggiorno per le vittime di

violenza domestica rinvia a casi di reati specifici, laddove invece l'emendamento del collega Bonafede appare formulato in termini alquanto generici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 4.21 Bonafede.

Giulia SARTI (M5S) interviene sul proprio emendamento 4.20 che illustra e che è volto a dare più adeguata attuazione alla Convenzione di Istanbul.

Titti DI SALVO (SEL) osserva che il suo gruppo, a differenza di quello del collega Molteni, ambisce ad un ampliamento degli strumenti di tutela per le vittime, che restano in una condizione di maggiore fragilità in assenza di un permesso di soggiorno. Auspica che il Governo si assuma una responsabilità in merito, sottolineando che in tal modo comunque non si prefigurerebbe un impatto sui flussi migratori verso il nostro Paese.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Mucci 4.17 e Sarti 4.20.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 4.30, ispirato alle medesime finalità perseguite dagli altri emendamenti del suo gruppo. Precisa che non sussistono filosofie contrapposte tra chi distingue o meno gli individui in base al colore della pelle e che l'articolo 18-*bis* è norma destinata ad essere applicata ad un numero limitatissimo di casi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva che durante questi lavori nessun commissario ha sollevato questioni di natura giuridica fondandole sulla discriminante del colore della pelle.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva che l'osservazione del collega del gruppo di SEL conferma l'ambiguità connessa alla norma in questione, ribadendo che la « legge Bossi-Fini » contiene già uno strumento di tutela analogo a quello considerato. Ritiene che il chiarimento fornito dal rap-

presentante del Governo non sia bastato a sgombrare il campo da equivoci, sussistendo il rischio che taluni interpretino la norma come una sorta di sanatoria. Sottolinea che l'articolo 4 tratta un aspetto qualificante per il suo gruppo ai fini della valutazione del provvedimento in esame ed osserva che il gruppo di SEL e del M5S abbiano presentato proposte troppo estensive, di cui saranno chiamati ad assumersi la responsabilità.

Le Commissioni respingono l'emendamento 4.30 Daniele Farina.

Titti DI SALVO (SEL) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 4.400.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento dei relatori 4.400 e respingono l'emendamento 4.9 Matteo Bragantini.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sono precluse le deliberazioni sugli identici emendamenti 4.14 Villecco Calipari, 4.29 Daniele Farina, 4.18 Mucci e 4.22 Bonafede, nonché sull'emendamento 4.3 Tartaglione.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.23, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento 4.23 Sarti.

Michela MARZANO (PD), cofirmataria dell'emendamento 4.39 Villecco Calipari, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.40 Daniele Farina e 4.24 Bonafede e approvano gli identici emendamenti 4.5 Terrosi e 4.37 Roberta Agostini. Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.31 Daniele Farina, 4.19 Mucci e 4.25 Sarti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, illustra l'emendamento dei relatori 4.401.

Nicola MOLTENI (LNA) ne chiede la riformulazione nel senso di sopprimere la parola « comunque ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, precisa di non potere accogliere la richiesta del collega Molteni che priverebbe la norma della necessaria chiarezza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.4.401.1 Sarti, approvano l'emendamento 4.401 dei relatori e respingono gli emendamenti 4.27 Bonafede, 4.26 Sarti, nonché gli identici emendamenti 4.38 Roberta Agostini e 4.6 Terrosi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Matteo Bragantini 4.8 al fine di approfondire una possibile riformulazione.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Matteo Bragantini 4.8.

Giulia SARTI (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento Bonafede 4.28, del quale è cofirmataria, ritenendo che il comma 5 dell'articolo 18-bis appaia superfluo.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA conferma l'utilità della disposizione in esame, soprattutto per i cittadini di Stati membri dell'UE che si trovino in regime transitorio, e il parere contrario sull'emendamento 4.28.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 4.28.

Daniele Farina (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.32, volto a sostituire il comma 5 dell'articolo 18-bis con una formulazione, a suo giudizio, più chiara e completa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 4.32.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 4.35.

Giulia SARTI (M5S) rileva che sarebbe stato opportuno risolvere anche la questione della durata del permesso di soggiorno in questione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la questione potrà essere eventualmente affrontata nel corso dell'esame in Assemblea, non essendovi altri emendamenti sul tema.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, ritiene che nel caso di specie sia molto problematico stabilire una durata predeterminata.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 5. Anche a nome della relatrice per la II Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Mucci 5.19 nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 5.200 dei relatori, fatta eccezione per i seguenti: sui subemendamenti Lenzi 0.5.200.32 e Pollastrini 0.5.200.35 si rimette alle Commissioni; esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.5.200.3, ove riformulato, e sul subemendamento Marzano 0.5.200.1, ove riformulato; esprime parere favorevole sui subemendamenti Agostinelli 0.5.200.26 e 0.5.200.27, ove riformulato. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 5.200 dei relatori.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme ai relatori, fatta eccezione per i subemendamenti Lenzi 0.5.200.32 e Pollastrini 0.5.200.35, sui quali esprime parere favorevole, ove riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Donatella AGOSTINELLI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mucci 5.19, soppressivo dell'articolo 5, che

il suo gruppo ritiene privo di reale contenuto e in grado di ingenerare aspettative irrealizzabili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mucci 5.19 e il subemendamento Mucci 0.5.200.20.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.5.200.36, volto a garantire che le misure previste dall'articolo 5 siano adeguatamente finanziate.

Le Commissioni respingono il subemendamento Daniele Farina 0.5.200.36.

Fabiana DADONE (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.5.200.15, che fissa un termine per l'adozione del piano previsto dall'articolo 5.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dadone 0.5.200.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore del subemendamento 0.5.600.60, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dieni 0.5.200.16.

Delia MURER (PD) con riferimento al subemendamento Lenzi 0.5.200.32, del quale è cofirmataria, accetta la proposta di riformulazione del viceministro Guerra.

Daniele FARINA (SEL) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul subemendamento Lenzi 0.5.200.32 (*Nuova formulazione*), ritenendo che le risorse ivi previste siano insufficienti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che i relatori si rimettono alle Commissioni.

Le Commissioni approvano il subemendamento Lenzi 0.5.200.32 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Barbara POLLASTRINI (PD) con riferimento al suo subemendamento 0.2.500.35, accetta la proposta di riformulazione del viceministro Guerra.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Pollastrini 0.5.200.35 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono il subemendamento Ciprini 0.5.200.17.

Michela MARZANO (PD) ritira il proprio subemendamento Agostinelli 0.5.200.32-*bis*.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.5.200.18.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA propone di riformulare il subemendamento Centemero 0.5.200.3, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (PdL) accetta la riformulazione prospettata riguardo al proprio subemendamento 0.5.200.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, concorda con le formulazioni proposte dal Governo e dalla deputata Centemero.

Le Commissioni approvano il subemendamento Centemero 0.5.200.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i subemendamenti Dadone 0.5.200.19 e Schirò 0.5.200.13 risultano preclusi dall'approvazione del subemendamento Centemero 0.5.200.3, come da ultimo riformulato.

Constata quindi l'assenza dei presentatori del subemendamento Balduzzi 0.5.200.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Dadone 0.5.200.19-*bis*, Dieni 0.5.200.22 e 0.5.200.23 nonché Agostinelli 0.5.200.24.

Elena CENTEMERO (Pdl) ritira i propri subemendamenti 0.5.200.4 e 0.5.200.5.

Roberta AGOSTINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.5.200.37 e lo ritira in conseguenza del parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Fabrizia GIULIANI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.5.200.50.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, illustra una nuova formulazione del subemendamento Marzano 0.5.200.1 (*vedi allegato 1*), proposta dai relatori. Precisa che tale testo assorbirebbe nella sostanza anche il contenuto del subemendamento Marzano 0.5.200.2.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del subemendamento Marzano 0.5.200.1.

Michela MARZANO (PD) accetta la nuova formulazione testé proposta dai relatori sul proprio subemendamento 0.5.200.1 e ritira di conseguenza il proprio subemendamento 0.5.200.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Marzano 0.5.200.1 (*nuova formulazione*), respingono il subemendamento Agostinelli 0.5.200.30 ed approvano il subemendamento Agostinelli 0.5.200.26.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il proprio subemendamento 0.5.200.33.

Le Commissioni respingono il subemendamento Agostinelli 0.5.200.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, illustra una nuova formulazione del subemendamento Agostinelli 0.5.200.27 (*vedi allegato 1*), proposta dai relatori.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del subemendamento Agostinelli 0.5.200.27.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accetta la riformulazione proposta riguardo al proprio subemendamento 0.5.200.27.

Le Commissioni approvano il subemendamento Agostinelli 0.5.200.27 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Dambruoso 0.5.200.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Agostinelli 0.5.200.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Fitzgerald Nissoli 0.5.200.11, 0.5.200.12 e Schirò 0.5.200.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dadone 0.5.200.29.

Elena CENTEMERO (Pdl) ritira l'emendamento Carfagna 0.5.200.6, di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che il subemendamento Locatelli 0.5.200.34 risulta precluso dalle precedenti approvazioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.200 dei relatori, come modificato dai subemendamenti approvati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Murer 5.015.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Murer 5.015 in quanto propone l'istituzione di un comitato che si sovrappone all'organismo già operante sulla medesima materia che, sulla base delle modifiche testé approvate opererà con il contributo delle amministrazioni e delle associazioni operanti nel settore. Il rischio sarebbe dunque di dare luogo ad una inutile duplicazione di organismi con i medesimi ruoli e funzioni.

Delia MURER (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti evidenziando come, alla luce del fatto che è stato previsto espressamente nel testo il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni e dei centri antiviolenza, ritira il proprio articolo aggiuntivo 5.015.

Marilena FABBRI (PD) interviene per evidenziare come, riguardo alle modifiche al comma 3 dell'articolo 4, già votate dalla Commissione, sarebbe stata opportuna una dizione più appropriata dei « servizi sociali specializzati ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che tale specificazione potrà essere presentata ed esaminata nel corso della discussione in Assemblea.

Riguardo agli articoli aggiuntivi Cozzolino 5.010 e 5.011 ricorda che il parere dei relatori e del Governo è contrario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Cozzolino 5.010 e 5.011.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Nuti 6.2 e Lombardi 6.1; chiede invece che si proceda all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nuti 6.2 e

Lombardi 6.1; accantonano quindi l'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Agostinelli 7.6 e Daniele Farina 7.10, sull'emendamento Daniele Farina 7.14, sugli identici emendamenti Agostinelli 7.4, Daniele Farina 7.11 e Giuditta Pini 7.16, sugli emendamenti Agostinelli 7.8, Daniele Farina 7.13 e 7.12, Della Valle 7.9, Matteo Bragantini 7.2 e 7.5, nonché sull'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 7.09.

Raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 7.400 dei relatori e dell'articolo aggiuntivo 7.0100 dei relatori.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 7.10 soppressivo dell'intero articolo 7 che reca disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. Rileva infatti che ad avviso del suo gruppo il provvedimento in esame dovrebbe concludersi con l'articolo 5, considerato che le successive disposizioni hanno carattere eterogeneo e molto diverso dalla materia della violenza sulle donne, affrontata dai primi articoli. In tale direzione il suo gruppo aveva presentato anche un emendamento soppressivo dell'intero capo II.

Rileva infatti come dalla lettura degli articoli successivi al cinque si evinca chiaramente come il Ministero dell'interno abbia rovesciato in questo provvedimento una serie di misure che da tempo aveva nel cassetto, tra cui alcune prive anche dei requisiti di necessità ed urgenza.

Evidenzia come ogni disposizione del capo II meriterebbe una discussione ampia ed approfondita intervenendo su materie delicate e complesse nonché molto diverse tra loro.

Rileva dunque come il suo gruppo chieda la soppressione dell'articolo 7, che proroga una disposizione sulla quale a suo tempo vi erano stati molti dubbi, anche sotto il profilo costituzionale, mentre ora viene pacificamente reiterato in un decreto-legge sul femminicidio.

Al contempo vi sono elementi problematici in tale articolo riguardo alla disposizione che estende l'utilizzo delle Forze armate anche a compiti diversi da quelli originali, incidendo su un tema di grande delicatezza anche alla luce del timore che questa disposizione possa trovare applicazione ad esempio contro movimenti di protesta verso le grandi opere.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Daniele Farina sottolineando come non sia possibile consentire che un decreto-legge rechi disposizioni che incidono su materie così marcatamente eterogenee, costringendo il Parlamento ad esaminarle in poco tempo nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni che implicano.

Esprime dunque la forte contrarietà del suo gruppo rispetto a questo modo di procedere ed invita ad approvare il proprio emendamento 7.6, che propone di sopprimere l'intero articolo 7.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Agostinelli 7.6 e Daniele Farina 7.10.

Daniele FARINA (SEL) chiede di ripetere la votazione testé svolta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dispone la ripetizione della votazione e ne conferma l'esito.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Daniele Farina 7.14, gli identici emendamenti Agostinelli 7.4, Daniele Farina 7.11 e Giuditta Pini 7.16 nonché l'emendamento Agostinelli 7.8.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 7.13, che interviene sul

comma 3 dell'articolo 7, che non è condiviso da molti. Ricorda peraltro come, alla luce delle numerose emergenze verificatesi da ultimo questa estate, con un difficoltoso utilizzo dell'Aeronautica per questo fine, con il suo emendamento si propone di specificare che i compiti a cui possono essere destinate le Forze armate impegnate nel controllo del territorio sono quelli della lotta contro gli incendi. Ciò potrebbe evitare un utilizzo improprio delle suddette Forze armate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Daniele Farina 7.13 ed approvano l'emendamento 7.400 dei relatori.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 7.12, in cui si propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 7. Il dubbio infatti che si voglia modificare la normativa solo per alcuni specifici immobili localizzati in determinate zone, su cui ci sono opinioni molto diverse. Ricorda infatti che il riferimento alla Val di Susa con riguardo a tale disposizione non è stato finora smentito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 7.12, Della Valle 7.9, Matteo Bragantini 7.2 e 7.5 nonché l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 7.09. Deliberano quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo 7.0100 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 8.6 e 8.5, Daniele Farina 8.8, Colletti 8.7, Molteni 8.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rossomando 8.9.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 8.6, soppressivo dell'intero articolo 8, ricorda infatti che nel corso delle audizioni svolte è stato da

più parti sottolineato come tale articolo sia superfluo sia per l'interpretazione resa dalla Corte di cassazione sia perché estraneo ad un decreto-legge in materia di femminicidio.

Invita quindi tutti a votare tale emendamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si dissocia in parte dal collega Colletti evidenziando ironicamente come comprenda le ragioni della presenza di tale articolo nel provvedimento in esame: le infrastrutture energetiche sono femmine e quindi è pertinente.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 8.8, che sopprime la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8. Rileva, infatti, che la materia è totalmente incongrua ed estranea al provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda di aver evidenziato anch'egli nella sua relazione introduttiva la particolare eterogeneità di alcune disposizioni. Ritiene tuttavia che sia importante procedere alla conversione di un decreto-legge che affronta una materia molto rilevante.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Colletti 8.6 e 8.5, Daniele Farina 8.8, Colletti 8.7.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene in merito all'emendamento Rossomando 8.9, sottoscritto da quasi tutti i gruppi. Rileva che tale emendamento è estraneo al provvedimento in esame ed invita quindi i presidenti – in virtù del ruolo *super partes* che gli è proprio – a rivedere la decisione che hanno assunto nella precedente seduta, con cui hanno deciso di considerare ammissibile la proposta emendativa in questione.

Per quanto riguarda nello specifico il contenuto di tale emendamento, esprime molti dubbi sul fatto che esso si riferisca a « delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel pro-

gramma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici», immaginando che l'indennizzo venga dato dopo il terzo grado giudizio. Considerata la lunghezza dei processi in Italia, l'iter sarà quindi molto lungo ma comunque prima della sentenza definitiva non si potrà avere certezza.

Si chiede quindi per quali ragioni le aziende, le cui opere non sono comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici siano escluse dalla disposizione in esame e rimangano quindi senza indennizzo nel caso subiscono danneggiamenti: si tratta di una ingiusta disparità di trattamento che ribadisce l'invito alle presidenze a riflettere ulteriormente sull'ammissibilità dell'emendamento in discussione.

Daniele FARINA (SEL) ritiene anch'egli che si tratti di un emendamento singolare che sarà di fatto applicato solo in una particolare zona del Piemonte. E quindi una disposizione priva dei necessari requisiti di generalità e di astrattezza.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede di immaginare cosa penseranno i paesi firmatari della convenzione di Istanbul quando leggeranno il contenuto di disposizioni come quella in esame: sicuramente diranno che i politici italiani sono come burattini, come uno zerbino degli interessi economici. Rileva anch'egli come l'emendamento Rossomando 8.9 crei una scandalosa disparità di trattamento, prevedendo la garanzia dello Stato per eventuali mancanze solo per alcune categorie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Colletti, ricordando che — come già evidenziato nella precedente seduta — l'emendamento Rossomando 8.9 è stato riammesso in quanto prevede misure a sostegno di imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di reati connessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare realizzazioni di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli stabilimenti

strategici. Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni a contrasto di furti di componenti metalliche e di altri materiali pregiati sottratti ad impianti e infrastrutture destinati all'erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici, tra cui quelli di trasporto e telecomunicazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Molteni 8.2 ed approvano l'emendamento Rosso-mando 8.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 9.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 9.6 e sugli emendamenti Taranto 9.7 e Cozzolino 9.4. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 9.500 dei relatori e dell'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Colletti 9.5.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.6 e, quindi, lo ritira.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.500 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Taranto 9.7 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.500 dei relatori.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 9.4, che da attuazione ad una condizione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dopo un ulteriore approfondimento esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 9.4.

Il sottosegretario Sesa AMICI, dopo un ulteriore approfondimento esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 9.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cozzolino 9.4.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come l'articolo aggiuntivo 9.0100 sia a suo avviso inammissibile ma è improprio che i presidenti delle due Commissioni, che dovrebbero compiere tali valutazioni, siano gli stessi ad averlo presentato, è una situazione di conflitto di interessi e sottolinea come un articolo che riguarda accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo non alcuna attinenza con il decreto-legge in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni che investono anche la materia della protezione civile nonché ulteriori ambiti. Ritiene peraltro che il compito di relatore non sia di per sé incompatibile con il ruolo di presidente che riveste.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, con riferimento all'articolo 10, fa presente come a seguito degli approfondimenti svolti dai relatori e dal Governo, vi è una disponibilità ad esprimere un parere favorevole anche su emendamenti che non sono stati segnalati ai fini della seduta odierna. Preannuncia dunque che nel corso della discussione in Assemblea saranno espresse le valutazioni favorevoli sugli emendamenti condivisibili ma non segnalati in questa sede.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardi 10.4, 10.7 e 10.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Fraccaro 10.5.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Lombardi 10.4, 10.7 e 10.6.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento Fraccaro 10.5, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 10 che attribuisce ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione per la corruzione e per la trasparenza. Ritiene tale disposizione poco ragionevole e chiede quindi le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che il parere dei relatori è contrario in quanto il comma 3 si pone in linea con quanto già stabilito nella legge n. 190 del 2012 in materia di anticorruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fraccaro 10.5.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rosato 11.10, parere contrario sull'emendamento Rosato 11.5 e parere favorevole sull'emendamento Rosato 11.6. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Terzoni 11.2, 11.3 e 11.4, ritenendo quest'ultimo assorbito nella sostanza dall'emendamento Rosato 11.10.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rosato 11.10.

Ettore ROSATO (PD) ritira il proprio emendamento 11.5.

Fabiana DADONE (M5S) ritira gli emendamenti Terzoni 11.2, 11.3 e 11.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rosato 11.6.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore per la I Commissione rileva come, seppure il rischio idrogeologico costituisca un problema molto serio, non appare comprensibile per quali ragioni si voglia indirizzare una somma pari a un milione di euro solo per una determinata tipologia di intervento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva che il proprio articolo aggiuntivo 11.0100 (*vedi allegato 2*), da lui presentato già nella seduta del 25 settembre scorso, investe una scelta politica sulle finalità a cui destinare determinate somme. Alla luce della questione posta dal collega Bressa propone peraltro di procedere all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore della I Commissione.

Le Commissione deliberano di accantonare l'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore della I Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli identici emendamenti Bressa 12.12, Centemero 12.3, Invernizzi 12.5, sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati come proposto dai relatori (*vedi allegato 1*). Fa presente che tale nuova riformulazione assorbirebbe anche l'articolo aggiuntivo Bressa Dis.1.01.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira il proprio emendamento Dis. 1.01 e accetta la riformulazione proposta dai relatori riguardo al proprio emendamento 12.12. Ricorda che l'esigenza di sopprimere l'articolo 12 trae origine dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 220, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dei commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-bis dello stesso articolo del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché degli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Rileva che l'articolo 12 del decreto-legge in esame, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. La base normativa di entrambe le categorie di atti è costituita dal citato comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 – dichiarato, come già detto, illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013 – che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Ricorda che la citata sentenza 220/2013 fonda la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate».

Fa presente che il Governo motiva, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 «in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali».

Rileva che la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4, con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrono a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate

dalla Corte costituzionale proprio in quanto adottate con decreto-legge.

Ricorda inoltre che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo C. 1542, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni » si evidenzia la necessità che si « proceda a utilizzare fino in fondo lo strumento della legge ordinaria, che la Corte esplicitamente consente, per anticipare per quanto possibile il disegno di dar vita a un ente di area vasta, i cui organi siano espressione diretta dei sindaci, dotato di poche ma essenziali funzioni di coordinamento e di indirizzo ».

Chiarisce che, con la riformulazione proposta, non si modifica la situazione di fatto, considerato che l'operatività dei commissari è già prorogata dalla legge di stabilità fino al 31 dicembre 2013 e la previsione contenuta nel disegno di legge di conversione fa salvi gli effetti degli atti compiuti. Il comma 5, inoltre, consente di adeguare le procedure che il Ministero dell'interno dovrà effettuare per adeguare l'intero assetto se verrà approvata in tempi brevi il disegno di legge del Governo sulle province. Altrimenti, se tale disegno di legge non fosse approvato entro la fine dell'anno, si potrebbe procedere ad un'ulteriore proroga nell'ambito della legge di stabilità per il prossimo anno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiede al collega Bressa se, a suo avviso, in virtù dell'emendamento in discussione, vi può essere un rischio – anche infinitesimale – che le province tornino a votare *medio tempore*.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che, a suo avviso, questo rischio non vi è, tenuto conto che la I Commissione ha deciso di avviare in tempi brevi l'esame del suddetto disegno di legge C. 1542 e che in ogni caso, anche se questo non fosse approvato entro la fine dell'anno, si potrebbe procedere ad un'ulteriore proroga nell'ambito della legge di stabilità del prossimo anno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ritiene op-

portuno un ulteriore approfondimento da parte delle Commissioni trattandosi di un tema di grande rilievo.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori, dichiarandosi in particolare favorevole alla riformulazione testé proposta. Ricorda, infatti, che nell'ambito della Conferenza dei presidenti dei gruppi della Camera il Governo ha chiesto a tutte le forze politiche di discutere il disegno di legge del Governo C. 1542, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni » senza ricorrere allo strumento del decreto-legge.

Rileva come si tratti di una materia molto complessa, come dimostra una recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha fondato la sua sentenza di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge non è atto idoneo a procedere alla soppressione delle province. Come ha ricordato anche il collega Bressa, lo stesso Ministro Delrio ha ritenuto auspicabile che si intervenisse sulla materia con legge ordinaria, procedendo al contempo alla soppressione delle province con legge costituzionale. Ritiene quindi che la riformulazione testé proposta sia di ausilio per affrontare la questione e concorda sul fatto che la questione posta dal presidente Sisto si risolverà nell'ambito del disegno di legge del Governo o della legge di stabilità.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che il presidente Sisto abbia posto una domanda alquanto bislacca e ricorda come il Governo precedente a quello in carica decise di intervenire sulla materia attraverso lo strumento del decreto-legge, con gli esiti ben noti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, essendo previsti imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare 15 minuti dopo il termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO indi del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che i relatori hanno espresso parere favorevole sugli identici emendamenti segnalati Intervennizzi 12.5, Bressa 12.12 e Migliore 12.14, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Chiarisce che la proposta di riformulazione dei relatori mantiene la soppressione dell'articolo 12, ma vi aggiunge come parte consequenziale il contenuto dell'emendamento Bressa Dis. 1.01, sul quale i relatori avevano già dato parere favorevole, nonché il contenuto dell'attuale comma 5 dell'articolo 12.

Gianclaudio BRESSA (PD), nell'accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.12, chiarisce che il suo emendamento Dis. 1.01, il cui testo confluisce nella riformulazione proposta dai relatori, insieme con il testo dell'attuale comma 5 dell'articolo 12, è volto a fare salvi gli atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari delle amministrazioni provinciali nominati sulla base del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 220 del 2013

della Corte costituzionale: sottolinea infatti che, se non si facessero salvi gli effetti di quella disposizione – vale a dire gli atti e i provvedimenti dei commissari straordinari – si determinerebbe una situazione ingovernabile. La proposta di riformulazione non mantiene invece la proroga dei commissariamenti fino al 30 giugno 2014, prevista dall'attuale comma 3 dell'articolo 12. Resta quindi fermo, su questo punto, il termine del 31 dicembre 2013. Entro tale termine il Parlamento dovrà quindi approvare la riforma della disciplina in materia province. Ove non si riuscisse entro tale termine, si dovrà disporre un'ulteriore proroga dei commissariamenti e occorrerà farlo con la legge di stabilità, non potendosi procedere con un decreto-legge, dal momento che la Corte costituzionale ha escluso l'utilizzo di questo tipo di strumento normativo.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che, se lo strumento del decreto-legge, come la Corte costituzionale ha chiarito, non è idoneo ad intervenire su questa materia, il problema non si risolve spostando la disposizione dal testo del decreto-legge al testo della legge di conversione. Ricorda che oggi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, gli atti posti in essere dai commissari nominati sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale sono diventati illegittimi: se così non fosse, il decreto-legge in esame non interverrebbe per farli salvi, cioè per restituire loro legittimità.

Elena CENTEMERO (Pdl) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 12 nei termini indicati dai relatori con la loro proposta di riformulazione, che tende a salvaguardare gli atti compiuti dai commissari straordinari. Ricorda che l'inserimento dell'articolo 12 nel decreto-legge in esame è stata una scelta discutibile, trattandosi di una materia estranea a quella prevalente nel provvedimento. Esprime l'auspicio che la riforma della disciplina sulle province intervenga entro il termine del 31 dicembre 2013.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) rileva con favore come la proposta di riformulazione dei relatori riproponga il contenuto dell'articolo 12, eliminando però la proroga dei regimi commissariali al 30 giugno 2014, fermo restando il rinvio al 30 giugno di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno, collegata alla revisione del sistema delle prefetture, per la quale occorre attendere la riforma delle province. Esprime l'auspicio che quest'ultima possa intervenire entro la fine di quest'anno.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare un decreto-legge per fare salvi gli atti posti in essere dai commissari nominati sulla base delle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, proprio per essere state introdotte nell'ordinamento mediante un decreto di urgenza. Ritiene opportuno un dibattito più approfondito su questo punto.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva come la vicenda parlamentare dell'articolo 12 sia emblematica del modo di legiferare della maggioranza. La disposizione dovrebbe avere carattere di necessità e urgenza, dal momento che è stata inserita in un decreto-legge, ma il Governo si dice favorevole alla sua soppressione. Quanto al merito, segnala che la proposta dei relatori non risolve il problema delle province e lo rinvia ad una riforma da fare. Per quest'ultima la maggioranza esprime l'auspicio che possa intervenire entro la fine dell'anno, ma si prepara ad una proroga da disporre con la legge di stabilità: un altro esempio di cattiva legislazione. Preannuncia che, trattandosi in ogni caso di un emendamento soppressivo di un articolo disomogeneo rispetto al decreto, il suo gruppo non voterà contro, ma si asterrà dalla votazione sull'emendamento Bressa 12.12 (*nuova formulazione*).

Gianclaudio BRESSA (PD), replicando al deputato Toninelli, rileva come la disposizione in esame abbia un evidente

carattere di necessità ed urgenza. Si tratta infatti di fare espressamente salvi gli atti dei commissari straordinari nominati sulla base delle disposizioni che sono state dichiarate incostituzionali. Sottolinea che si tratta di atti hanno prodotto effetti giuridici che riguardano milioni di persone: si pensi soltanto ai contratti sottoscritti dai commissari con le aziende.

Nazzareno PILOZZI (SEL) concorda sulla necessità di salvaguardare espressamente gli atti posti in essere dai commissari straordinari, ma reputa sbagliato procedere con lo strumento del decreto-legge, che la Corte costituzionale ha già detto essere inidoneo. Esprime quindi il timore che la disposizione di cui si discute venga a sua volta dichiarata incostituzionale. Preannuncia in ogni caso l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento Bressa 12.12 (*nuova formulazione*), in quanto il suo gruppo condivide l'esigenza di fare salvi gli atti dei commissari straordinari, come pure di rinviare le riduzioni del personale dell'amministrazione civile dell'interno a dopo la riforma delle province.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che non vi possano essere dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione di cui si tratta, la quale tende unicamente a fare salvi gli atti amministrativi dei commissari straordinari.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, prende atto che il deputato Bressa acconsente alla riformulazione del suo emendamento 12.12, mentre i presentatori degli identici emendamenti segnalati Invernizzi 12.5 e Migliore 12.14 non accedono alla richiesta e insistono per la votazione dei propri emendamenti. Avverte che sarà posto in votazione per primo l'emendamento Bressa 12.12 (*nuova formulazione*), in quanto è quello che più si allontana dal testo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bressa 12.12 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che risultano così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 12. Comunica che i relatori hanno presentato la proposta emendativa 12.0400.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 12.0400 dei relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che le Commissioni tornano ora sull'esame degli emendamenti Ferraresi 2.69 e Molteni 2.38, in materia di limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime delle violenze in famiglia. I relatori confermano l'invito al ritiro, impegnandosi ad approfondire il tema per discussione in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, conferma anche il proprio impegno a riflettere su questo tema.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 2.69, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA), prende atto dell'impegno dei relatori e ritira il suo emendamento 2.38, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento Bragantini 4.8, precedentemente accantonato. A nome dei relatori, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, di aver presentato, come relatore della I Commissione, una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Bragantini 4.8, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bragantini 4.8 (*nuova formulazione*). Quindi, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 6.0100, 7.0100 e 11.0100 dei relatori (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, formula le seguenti proposte di coordinamento del testo:

«All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: "secondo comma" è inserito il seguente segno d'interpunzione: ",";

al comma 2:

alla lettera i), numero 1), le parole: "sono inserite le seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "è inserita la seguente";

al comma 3, le parole: "572, 583-bis, 612-bis" sono sostituite dalle seguenti: "572, 583," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612-bis".

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: "o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa" sono sostituite dalle seguenti: "o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva";

al comma 2, dopo le parole: "n. 38" sono inserite le seguenti: " , come modificato dal presente decreto", dopo le parole: "articolo 218 del" sono inserite le seguenti: "codice della strada, di cui al", le parole: "secondo comma, del citato" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito";

al capoverso Art. 18-bis, al comma 1, le parole: "tra attuali o precedenti coniugi

o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa” sono sostituite dalle seguenti: “tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva” e al comma 4, la parola: “coma” è sostituita dalla seguente: “comma”.

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle seguenti: “dell’Unione europea”, e le parole da: “il Fondo” fino a: “comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l’anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, delle quote di contributi europei”;

al secondo periodo, la parola: “comunitaria” è sostituita dalla seguente: “europea”;

al comma 2, dopo la parola: “convertito”, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: “con modificazioni,”;

al comma 3, le parole: “ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “secondo periodo”;

al comma 5, le parole: “per l’anno per l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2013”.

All'articolo 7, comma 4, le parole: “, dopo il primo comma è aggiunto il seguente” sono sostituite dalle seguenti: “è aggiunto, in fine, il seguente comma” e le parole: “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “primo comma”.

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), la parola: “aggiunto” è sostituita dalla seguente: “inserito”;

al comma 2, le parole: “ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “secondo periodo del codice penale”.

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b), le parole: “ultimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “terzo comma”;

il comma 3 è abrogato.

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, le parole: “sul Fondo” sono sostituite dalle seguenti: “sul Fondo nazionale”;

alla lettera c), le parole: “l’ultimo” sono sostituite dalle seguenti: “il quarto”.

All'articolo 11, comma 5, lettera c), alinea, la parola: “inserito” è sostituita dalla seguente: “aggiunto”.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, non convertite in legge. ».

Le Commissioni approvano le proposte di coordinamento del testo formulate dai presidenti. Quindi, con distinta votazione, conferiscono ai presidenti il mandato di riferire all’Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 4.**

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità con le seguenti: con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima.

4. 400. I Relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti parole: dei centri antiviolenza e.

*** 4. 5.** Terrosi, Covello.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti: dei centri antiviolenza e.

*** 4. 37.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. 401. I Relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1, commessi in ambito di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.

4. 8. (nuova formulazione) Bragantini, Molteni.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 200.

All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-ter. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto.

0. 5. 200. 35. (nuova formulazione) Pollastrini, Roberta Agostini, Lenzi.

All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.

0. 5. 200. 3. (nuova formulazione) Centemero.

All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «Il Piano» aggiungere le seguenti: «, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale,»;*

b) *alla lettera e-bis), dopo le parole: «di azioni» aggiungere le seguenti: «basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte»;*

c) *alla medesima lettera e-bis), sopprimere la parola: «psicologico».*

0. 5. 200. 1. (nuova formulazione) Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, lettera f), dopo le parole: periodicamente aggiornata aggiungere le seguenti: , con cadenza almeno annuale,.

0. 5. 200. 26. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

All'emendamento 5.200 dei relatori, articolo 5, comma 2, lettera g), dopo la parola: stalking aggiungere le seguenti: e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore.

0. 5. 200. 27. (nuova formulazione) Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

All'emendamento 5.200 dei relatori, articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

0. 5. 200. 32. (nuova formulazione) Lenzi, Murer, Roberta Agostini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5.

(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma

3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-violenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un « Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere », di seguito denominato « Piano », che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*;

e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;

f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri anti-violenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking*;

h) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-bis. Il Ministro delegato per la pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5-bis.

(Azioni per i centri anti-violenza e le case rifugio).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 223 del 2006, è incre-

mentato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorzata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziata ai sensi del presente articolo.

5. 200. I Relatori.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).

1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche

ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate ec-

cezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 0100. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica ».

7. 400. I Relatori.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).

1. Agli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi che operano sul territorio nazionale ai sensi del comma precedente è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma ed in mancanza dalla normativa nazionale.

7. 0100. I Relatori.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziare sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. All'articolo 2-bis del decreto legge n. 187 del 2010, le parole « il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti « il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

8. 9. Rossomando, Centemero, Vitelli, Alasia, Damiano, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Mattiello, Boccuzzi, Patriarca, Paola Bragantini, Fregolent, Costa, Rabin, Monchiero, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola: furto o indebito utilizzo.

9. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimere il comma 2.

9. 500. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 9. 4.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013).

1. Il punto 4 dell'Allegato I del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione, non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

9. 0100. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla qualità degli eventi, inserire le seguenti: disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

- 10. 4.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'apposito stanziamento fino alla fine del periodo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali, di cui al comma 5-quinquies del presente articolo,.

- 10. 7.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4-quinquies, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e del Fondo per le emergenze nazionali.

- 10. 6.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 11.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. al comma 5-bis), dell'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « organi di polizia » sono aggiunte le seguenti: « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

b) dopo le parole: « finalità di giustizia », sono aggiunte le seguenti: « di soccorso pubblico, ».

4-ter). Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59, è aggiunto il seguente:

12-bis). Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

11. 10. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 5, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 3, comma 3-bis), è aggiunto in fine il seguente periodo: «La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppressa. ».

11. 6. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Interventi a favore della montagna).

1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCCEM che indicano i comuni con maggiore ri-

schio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

11. 0100. *(Nuova formulazione)* Il Relatore per la I Commissione.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. 12. *(nuova formulazione)* Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri, De Menech, Covello, Giorgis, Marco Meloni, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).

1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, let-

tera b), n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013 ».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: « Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali ».

12. 0400. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.401
DEI RELATORI.

All'emendamento 4.401, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il parere dell'autorità giudiziaria competente deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta. Il mancato parere, da parte dell'autorità giudiziaria competente, entro il termine di cui al presente comma, equivale a parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno.

0. 4. 401. 1. Sarti, Bonafede.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.200
DEI RELATORI.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

0. 5. 200. 20. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sostituire il comma 1, dell'articolo 5 con i seguenti:

ART. 5.

(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).

1. Al fine di garantire a piena implementazione del « Piano Nazionale contro

la violenza di genere e lo *stalking* » approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2010, dal 1° gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.

1-bis. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.

1-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

0. 5. 200. 36. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, premettere le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

0. 5. 200. 15. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, dopo le parole: delle associazioni sono soppresse le parole: di donne.

0. 5. 200. 60. La Russa.

Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 con le seguenti: in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge n. 77 del 2013, ed in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

0. 5. 200. 16. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2014-2020 con le seguenti: 2013-2020.

Conseguentemente all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

0. 5. 200. 32. Lenzi, Murer, Roberta Agostini.

Al comma 1, sostituire le parole: 2014-2020 con le seguenti: 2013-2020.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5: dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al comma 3, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-ter e dall'articolo 5-bis.

0. 5. 200. 35. Pollastrini, Roberta Agostini, Lenzi.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) prevenire il fenomeno della violenza di genere attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività rafforzando la consapevolezza di tutti gli individui nel processo di eliminazione della violenza contro ogni forma di differenza e diversità;

b) promuovere l'educazione di tutta la popolazione studentesca alla relazione e contro la violenza e le discriminazioni basate sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla religione, sul colore della pelle, sull'appartenenza a una

etnia o a un gruppo sociale, sulle opinioni politiche, sulle condizioni fisiche o psichiche nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare la comunità scolastica e prevenire la violenza nei confronti di ogni forma di diversità o differenza, rafforzando il valore della differenza e del rispetto della dignità di ogni persona anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.

0. 5. 200. 17. Ciprini.

Al comma 2 dell'articolo 5, alla lettera a-bis) sostituire le parole: anche attraverso l'adozione di codici con le parole: nel rispetto dei codici.

0. 5. 200. 32-bis. Locatelli, Marzano, Labriola.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere.

0. 5. 200. 18. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurri-

colare e nella progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e viene promossa una adeguata formazione del personale scolastico.

0. 5. 200. 3. Centemero.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: discriminazione di genere, inserire le seguenti: prevedendo giornate di cineforum, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario, nonché.

0. 5. 200. 19. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'educazione al rispetto affettivo.

0. 5. 200. 13. Schirò Planeta.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: vittime di violenza, inserire le seguenti: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;

Conseguentemente alla lettera e), dopo le parole: istituzioni coinvolte, sono inserite le seguenti: a tal fine sono curati, in parti-

colare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.

0. 5. 200. 7. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

0. 5. 200. 19-bis. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.

0. 5. 200. 22. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;

0. 5. 200. 23. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento di ordini pro-

fessionali e degli enti di riferimento sia pubblici che privati;

0. 5. 200. 24. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, lettera d) aggiungere infine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria;

0. 5. 200. 4. Centemero.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria;

0. 5. 200. 5. Centemero.

Al comma 2, lettera e-bis) sostituire le parole da: azioni di recupero *fino a* relazioni affettive *con le seguenti:* programmi di prevenzione e trattamento per i soggetti responsabili di atti di violenza e di molestie nei confronti delle donne.

0. 5. 200. 37. Roberta Agostini.

Al comma 2, lettera e-bis) sostituire le parole al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i con le seguenti: basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime e la limitazione dei.

0. 5. 200. 50. Giuliani.

Al comma 2, alla lettera e-bis) aggiungere dopo la parola azioni le parole basate su metodologie consolidate.

0. 5. 200. 1. Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

Al comma 2, alla lettera e-bis) aggiungere dopo le parole recupero psicologico le parole e sociale.

0. 5. 200. 2. Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

Al comma 2, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

e-bis) istituire ed organizzare, su tutto il territorio nazionale, anche presso gli istituti di detenzione, attività di rieducazione finalizzate al recupero psicologico, ad una maggiore consapevolezza nella gestione dei rapporti e dei conflitti, per evitare/limitare la reiterazione nei reati dei soggetti maltrattanti o abusanti;

0. 5. 200. 30. Agostinelli, Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole periodicamente aggiornata aggiungere le parole , con cadenza almeno annuale,.

0. 5. 200. 26. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, alla lettera f) sopprimere le parole ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti.

0. 5. 200. 33. Locatelli, Marzano, Labriola.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine le parole: ovvero l'istituzione presso l'ISTAT di un Osservatorio nazionale permanente sulla violenza sulle donne, la cui costituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio provvede all'invio al Ministro per le pari opportunità di una relazione annuale.

0. 5. 200. 25. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, lettera g), dopo la parola stalking aggiungere le seguenti: attraverso la adozione di linee guida nazionali, elaborate anche con la collaborazione di relazioni e dati forniti dalle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

0. 5. 200. 27. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno.

0. 5. 200. 10. Dambruoso, Binetti.

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa;

0. 5. 200. 28. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un Codice di accesso preferenziale, individuato come « Codice Rosa », riservato a tutte le vittime di violenze.

0. 5. 200. 11. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) promuovere, presso le Ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.

0. 5. 200. 12. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera h-bis):

h-bis) promuovere in tutti i luoghi di lavoro attività di informazione sui modelli di condotta da adottare, che non ledano la dignità della persona.

0. 5. 200. 14. Schirò Planeta.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Il ministro delegato per le pari opportunità provvede entro il 30 giugno di ogni anno ad inviare al Parlamento una relazione riguardante lo stato di attuazione del Piano nonché dell'utilizzo delle risorse stanziare e ripartite ai sensi dell'articolo 5-bis.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 5-bis.

0. 5. 200. 29. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dini, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni,

che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.

0. 5. 200. 6. Carfagna, Centemero.

Al comma 1 dell'articolo 5-bis, sostituire le parole 7 milioni di euro con le parole 17 milioni di euro e le parole 10 milioni di euro con le parole 20 milioni di euro.

0. 5. 200. 34. Locatelli, Labriola.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5.

(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un « Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere », di seguito denominato « Piano », che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei *media* per la realizzazione di

una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*;

e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;

f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella

prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking*;

h) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5-bis.

(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorzata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con

la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziati ai sensi del presente articolo.

5. 200. I Relatori.